

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26632 Anno 2026
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udiienza: 02/07/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

CUTULI AGATA nata a ACI CATENA il 29/05/1956

KHACHATOURIAN VAHIK nato il 31/01/1955

CARDACI MAURIZIO nato a UDINE il 14/08/1955

avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;

udito l'Avv. PAOLO VIOLA, difensore di CARDACI, ed in sostituzione degli Avv. GIUSEPPE ROMULADI, difensore di CUTULI, e dell'Avv. MASSIMO SCHIPILLITI, difensore di KHACHATOURIAN, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Agata Cutuli responsabile del reato di cui al capo Nnn (riciclaggio), Vahik Kachatourian

del reato di cui al capo Oooo (riciclaggio) e Maurizio Cardaci del reato di cui al capo Oooo (riciclaggio).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Agata Cutuli, eccependo l'intervenuta prescrizione del reato contestato, in quanto il relativo termine era decorso il giorno prima della sentenza di appello (precisamente il 24.11.2025 calcolando il termine massimo di prescrizione di anni 15, oltre la sospensione di 64 giorni dal 21 settembre 2010); peraltro, non vi era alcun elemento che comprovasse che la condotta della Cutuli fosse stata posta in essere successivamente al 21 settembre 2010.

3. Propone ricorso anche il difensore di Maurizio Cardaci, eccependo:

3.1 inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 266, 270 e 12 lett. c) cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una connessione qualificata *ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen.* tra i diversi procedimenti e/o i filoni investigativi descritti: l'originaria richiesta della Procura al giudice per le indagini preliminari riguardava il filone di indagine avente ad oggetto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cui si erano associati reati di usura sempre legati al suddetto reato, e solo molto più tardi erano comparsi nelle richieste di proroga le attività attribuite all'originario coimputato Ronchi ed ai suoi sodali, per cui si trattava di filoni investigativi distinti ed in alcun modo collegati; peraltro, il reato di cui al capo Nnnn (l'usura reato presupposto di riciclaggio) era stato accertato in data 8.10.2103, quindi dopo tre anni dalla richiesta di procedere alle intercettazioni;

3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. per avere erroneamente ritenuto sussistenti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a dimostrare la consapevolezza in capo a Cardaci della provenienza delittuosa dell'immobile oggetto della compravendita del 29.04.2011 da Tecnoim Sidermac s.r.l. a Domus Test s.r.l.; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova in ordine alla ritenuta dimostrazione della consapevolezza in capo a Cardaci della provenienza delittuosa dell'immobile oggetto della compravendita sopra citata: i giudici del merito avevano ritenuto la responsabilità di Cardaci solo per il suo ruolo all'interno dell'associazione contestata al capo a), senza prendere in considerazione le precise critiche contenute nei motivi di appello; si era fatto ricorso a presunzioni semplici dalle quali arbitrariamente assumere la presenza di sufficienti elementi indiziari per affermare che Cardaci potesse essere consapevole della provenienza delittuosa del bene compravenduto; non erano state considerate la distanza temporale che aveva separato la consumazione del

reato presupposto da quello contestato (o meglio, delle azioni compiute da Cardaci), mentre erano state considerate illuminanti da un lato la repentina successione di soggetti al vertice delle società coinvolte, di cui Cardaci aveva però fornito adeguata spiegazione, dall'altro elementi indiziari di natura puramente ipotetica quali il presunto mancato pagamento del corrispettivo della compravendita desunto dalla formula di pattuizione adottata allo scopo nel contratto del 29.04.2011 o la presunta incapacità economico/finanziaria dei soggetti coinvolti; inoltre, il giudice di appello, pur riconducendo correttamente a Ronchi il sodalizio con il Khachatourian ed il coinvolgimento di costui nella vicenda, non aveva fatto conseguire ciò che appariva doveroso, ovvero che tale elemento di prova metteva in dubbio la tesi di Cardaci regista dell'operazione, con la conferma della tesi di Cardaci mero esecutore delle richieste di Ronchi, del quale non poteva conoscere l'intera complessa attività;

3.3 mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti: l'imputato era l'unico a non aver beneficiato della prevalenza delle attenuanti, malgrado la positiva condotta processuale tenuta (riconosciuta in primo grado), l'ammissione delle proprie responsabilità ed il consenso, diversamente dai correi, alla acquisizione dei verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini;

3.4 con riferimento alla disposta confisca per equivalente nei confronti dei beni riconducibili agli imputati di cui al capo Oooo di imputazione in presenza di confisca diretta conseguita al sequestro preventivo di urgenza dell'immobile di Samolaco di proprietà della Domus Test S.r.l., rappresentata da Khachatourian, coimputato nel capo Oooo d'imputazione, costituente prodotto/profitto del reato di cui al capo Oooo e soggetto a confisca obbligatoria, violazione degli art 240 cod.pen., 122 ter 321 comma 2 cod. proc. pen. e 2641 cod. civ. per essersi proceduto ad una duplicazione illegittima della misura ablatoria disposta rispettivamente in via diretta sul bene immobile costituente il prodotto/profitto del reato di cui al capo Oooo di imputazione (l'immobile di Samolaco) e per equivalente sui beni mobili ed immobili riconducibili ai coimputati del medesimo reato fino alla concorrenza del valore del predetto immobile, fissato in euro 200.000,00; in ogni caso, per aver disposto, in presenza della menzionata confisca diretta, la confisca per equivalente del patrimonio dei coimputati in misura eccedente il valore del predetto immobile (questione rilevabile anche d'ufficio);

3.5 con riferimento alla disposta confisca per equivalente nei confronti di beni appartenenti a terzi estranei al reato di cui al capo Oooo, violazione di legge con riferimento agli artt. 240 cod. pen. e 648-*quater* comma 2 cod. pen., per essere stata disposta la confisca per equivalente di beni appartenenti a terzi

estranei al reato in assenza dei presupposti normativi ed in violazione del principio di ragionevolezza temporale (questione rilevabile d'ufficio): Valeria Mazzei, coniuge di Cardaci esclusiva utilizzatrice dell'immobile situato in Cernusco sul Naviglio, era estranea ai reati contestati; la fideiussione prestata da Cardaci per il mutuo contratto dalla Mattei non comportava la disponibilità del bene e la prova della indisponibilità della Mazzei di mezzi finanziari per l'acquisto immobiliare incombeva sull'accusa; infine, non era stata considerata la risalenza nel tempo dell'acquisto immobiliare rispetto ai reati contestati.

4. Propone ricorso il difensore di Vahik Khachatourian, eccependo:

4.1 nullità della sentenza per motivazione apparente, assertiva e *per relationem* sulla posizione individuale di Khachatourian: nell'atto di appello si erano censurate l'assenza di prova di rapporti con Cardaci, l'inidoneità delle conversazioni telefoniche a dimostrare che la Domus fosse una società di Ronchi, l'erroneità dell'assunto relativo alla incapacienza reddituale, la mancanza di prova della consapevolezza del reato presupposto e del preteso ruolo di prestanome e la sentenza impugnata non aveva risposto a tali censure, avendo solo richiamato le considerazioni sviluppate a carico di Cardaci, Toffoletti, Loi e Ronchi, con una motivazione quindi meramente apparente, tanto più che il coinvolgimento del ricorrente era limitato ad un singolo atto;

4.2 violazione degli artt. 648-*bis* cod. pen., 125, 192, 546 e 597 cod. proc.pen., difetto di motivazione sulla ritenuta qualità del ricorrente quale fiduciario/prestanome di Ronchi e sulla riconducibilità della Domus Test s.r.l. a quest'ultimo: la difesa aveva specificatamente dedotto che non esisteva alcun atto dal quale desumere un rapporto tra Cardaci e il ricorrente, che le intercettazioni riguardavano l'offerta di immobili in Svizzera, coerente con l'attività professionale del ricorrente e che la mera conoscenza di Ronchi non equivaleva, logicamente e giuridicamente ad una qualità di prestanome, ma la Corte di appello non aveva motivato sul punto; anche il riferimento all'assegno circolare del 2010 per euro 10.000,00 asseritamente proveniente dalla Tecnoin Sidermac rimaneva privo di una reale contestualizzazione;

4.3 violazione dell'art. 648-*bis* cod. pen. e difetto di motivazione sulla condotta tipica del riciclaggio, per mancata individuazione della specifica operazione concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa attribuibile al ricorrente; con l'appello si era evidenziato che il reato di riciclaggio non può essere ricavato in via automatica dalla mera intestazione societaria o dall'acquisto di quote, occorrendo l'individuazione di un concreto atto di sostituzione, trasferimento o altra operazione idonea a rendere più difficile l'accertamento della provenienza delittuosa; la Corte di appello aveva

descritto una macro-vicenda, ma non aveva tipizzato la condotta del singolo; La mancanza di individuazione della condotta tipica rendeva la decisione viziata già sul piano della corretta sussunzione normativa;

4.4 violazione degli artt. 648-*bis* cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen., motivazione apparente sull'elemento soggettivo, per mancata dimostrazione della consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza usuraria del bene e del significato dissimulatorio dell'operazione; con l'atto di appello si era censurato che nessuna delle intercettazioni dimostrava la conoscenza, da parte del ricorrente, della provenienza delittuosa degli immobili e che il ricorrente non risultava coinvolto nella antecedenti vicende usurarie tra Bianchi, Fetinci e Ronchi e la motivazione della Corte di appello non conteneva alcun passaggio esplicativo sul punto, deducendo il dolo dalla mera partecipazione all'atto finale e dalla ipotizzata fittizietà del ruolo rivestito;

4.5 violazione degli artt. 648-*bis* cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen., omessa risposta ai motivi di appello e travisamento della prova quanto alla conversazione Ronchi-Della Matera, indebitamente utilizzata come prova del ruolo di Ronchi quale "reale referente" della Domus; la difesa, nell'atto di appello, aveva riprodotto il contenuto testuale della conversazione, sostenendo che esso dimostrava esattamente la non diretta gestione del pagamento da parte di Ronchi, ma la Corte di appello non si era confrontata con l'eccezione;

4.6 violazione degli artt. 648-*bis* cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen., omessa risposta e travisamento documentalesui flussi si pagamento, sul rogito, sulla distinzione tra il primo ed il secondo trasferimento del compendio immobiliare e sul dedotto finanziamento svizzero; l'atto di appello aveva distinto con precisione la prima vendita del 03/03/2010 (Bianchi/Tecnoin-Sidermac) dalla seconda in favore della Domus, deducendo che, per la seconda operazione, la Domus avrebbe operato tramite proprie provviste estere e tramite finanziamento svizzero Cofingest SA, contestando che la seconda vendita potesse essere ricondotta alla società intestata a Cristina Ronchi; la sentenza impugnata non chiariva se il richiamo al conto estero della Delinda SA e alla società della famiglia Ronchi si riferisse al primo segmento negoziale, al secondo, oppure ad entrambi; la difesa aveva censurato questa sovrapposizione, sostenendo che il tema Delinda/Cristina Ronchi riguardava altra fase dell'operazione e non il successivo acquisto da parte della Domus; la Corte d'appello invece richiamava indifferentemente il pagamento in Svizzera e le clausole del rogito, ma non scioglieva mai il nesso tra quei dati e la specifica condotta contestata al ricorrente; ancora più marcato era il vizio nel punto in cui la Corte di appello affermava che la tesi del finanziamento svizzero non era supportata da alcun documento, visto che se la documentazione richiamata in appello era ritualmente

acquisita, tale affermazione integrava travisamento o omesso esame di atto processuale; se invece la Corte di appello riteneva quella produzione assente, tardiva, o irrilevante aveva l'obbligo di dirlo e di spiegarlo; la formula usata non chiariva quali documenti erano mancanti, se erano stati esaminati o no e per quale ragione non potevano valere come riscontro della tesi difensiva;

4.7 violazione degli artt. 125, 546, 581 e 597 cod. proc. pen., omesso esame di atti difensivi sulla posizione fiscale e professionale svizzera del ricorrente, illegittimamente sostituiti dal solo dato della mancanza di redditi in Italia: la motivazione impugnata utilizzava il dato della mancanza di redditi in Italia come se equivallesse all'assenza di mezzi economici con un salto logico non consentito, visto che la difesa aveva allegato la documentazione estera proprio per confutare quel presupposto;

4.8 violazione degli art. 648-*quater*, 240 cod.pen., 125, 546 e 597 cod, proc. pen. e motivazione apparente sulle statuizioni di confisca: la motivazione sulla confisca era del tutto apparente, visto che non diceva se la confisca era diretta o per equivalente, non individuava il bene o la somma considerati profitto prodotto o prezzo del reato in capo al ricorrente, non spiegava perché dovesse essere applicata la medesima misura a soggetti cui la stessa Corte attribuiva ruoli profondamente differenti, non chiariva se l'importo di euro 50.000 corrispondesse ad una quota di profitto concretamente conseguita dal ricorrente, ad una frazione presuntiva del profitto complessivo, ovvero ad altra grandezza patrimoniale; il vizio era ancora più evidente alla luce dell'arresto nomofilattico reso da questa Corte nella sentenza Massini; la sentenza impugnata non accertava cosa il ricorrente avesse conseguito, non motivava sulla impossibilità di individuarne la quota, non spiegava perché, pur trattandosi di soggetto coinvolto per un singolo atto, dovesse subire una ablazione di identico ammontare rispetto ad altri coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1 Il ricorso proposto nell'interesse di Cutuli deve essere dichiarato inammissibile.

1.1.1 Infatti, la ricorrente non contesta il calcolo operato dalla Corte di appello per determinare il termine di prescrizione, nel quale sono indicati 251 giorni di sospensione della prescrizione (pag.34 sentenza impugnata e 144 della sentenza di primo grado): pertanto, il reato non era prescritto alla data della sentenza della Corte di appello

Sul punto si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido

rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Cardaci deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 Per una migliore comprensione, appare opportuno, come nella sentenza della Corte di appello, riepilogare brevemente i fatti: Giorgio Bianchi si era rivolto per un prestito a Fernando Ronchi; quest'ultimo, lo aveva indirizzato a Fetinci Lazim e le parti si erano accordate nel senso che Fetinci aveva concesso a Bianchi un prestito di 200.000 euro, con l'accordo che se la somma non fosse stata restituita, sarebbe diventato proprietario di un immobile dei fratelli Bianchi, del valore di 400/500.000 euro (come era poi avvenuto); la prima vendita dell'immobile aveva avuto come parti Bianchi e la Tecnoin Sidermac, di cui Fetinci era legale rappresentante; il bene era stato poi venduto da Tecnoin (il cui legale rappresentante era al momento Mirco Toffoletti) alla Domus Test s.r.l., le cui quote erano passate da Filippo Loi a Vahik Khachaturian al momento dell'acquisto.

Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base di altri elementi: innanzitutto, si veda la motivazione contenuta a pag.70 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che i passaggi dell'immobile oggetto di usura ai danni di Bianchi da Tecnoin a Domus e le sostituzioni progressive dei legali rappresentanti e dei titolari delle quote sono tutte riconducibili a Cardaci, come risulta dalle mail e dalla documentazione acquisita; pertanto, la Corte ha concluso che l'occultamento della provenienza illecita dell'immobile attraverso l'interposizione di società che solo apparentemente comparivano come acquirenti e venditori del bene (che ha costituito l'ipotesi del contestato riciclaggio) fosse attribuibile anche a Cardaci; inoltre, le sostituzioni

dei legali rappresentanti della società sono state illustrate anche dal maresciallo Caccia (pag. 214 sentenza primo grado) e non sono in contestazione gli stretti rapporti tra Ronchi (vero *dominus* di tutta l'operazione) e Cardaci, per cui la conclusione della Corte di appello non poggia (soltanto) sulle intercettazioni acquisite.

E poiché in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678) irrilevante appare la questione proposta con riguardo alla valutazione della dedotta inutilizzabilità patologica delle intercettazioni disposte.

2.2 Quando alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); la Corte di appello ha ampiamente motivato, nella pagine da 67 a 72 della sentenza impugnata, il ruolo di Cardaci all'interno dell'operazione che ha portato al trasferimento dell'immobile oggetto di usura a due diverse società, al fine di rendere più difficoltoso rintracciare lo stesso.

2.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, si deve ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adequatezza della pena irrogata in concreto (vedi Sez.2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450): nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato "il diverso perso e la pluralità degli apporti -valutata anche la sua posizione di stretta e stabile collaborazione con Ronchi" (pag. 72 sentenza impugnata) per mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante contestata, con motivazione logica e quindi esente da censure.

Delle eccezioni riguardanti la confisca si dirà oltre, nel trattare la posizione

del ricorrente Khachatourian.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Khachatourian deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità e ci si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Tutte le censure proposte dal ricorrente proposte nei sette motivi di ricorso tendono, appunto, a rivalutare il materiale probatorio, pretendendo di fornire una versione alternativa, che si scontra però con le considerazioni della Corte di appello nelle pagine da 67 a 72, nelle quali viene trattata anche la posizione del ricorrente, senza che vi sia un richiamo soltanto alle azioni compiute dai correi: l'intervento di Khachatourian avviene infatti al momento della vendita da Tecnoin a Domus, quando le quote di quest'ultima vengono acquistate dal ricorrente, che non risulta percettore di redditi; l'affermazione secondo la quale l'acquisto sarebbe avvenuto grazie ad un finanziamento non era supportata da alcun documento; non risultava alcun rapporto con il precedente titolare delle quote (Loi), mentre ne risultavano con il *dominus* dell'operazione (Ronchi), comprovate da un assegno diretto a lui da parte della Tecnoin; da tutti questi elementi la Corte di appello ha tratto la conclusione della responsabilità di Khachatourian per il reato ascrittogli, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

3.2 Passando ai motivi relativi alla confisca, quanto alla posizione di Cardaci, si deve rilevare che egli non è titolare dell'immobile confiscato alla moglie, per cui non ha alcun interesse a proporre motivo di ricorso, posto che la restituzione non potrebbe comunque essere disposta in suo favore; neppure alcun titolo può vantare Cardaci relativamente all'immobile oggetto del reato di

riciclaggio a lui contestato.

Si deve quindi ribadire che "in tema di giudizio di legittimità, il potere di decisione delle questioni rilevabili d'ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che opera in deroga al principio devolutivo, riguarda solo quelle relative ai soggetti titolari del rapporto processuale regolarmente instaurato e non anche quelle che attengono a terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter rilevare d'ufficio, con riguardo alla confisca urbanistica di beni appartenenti a terzi, il profilo del rispetto del principio di proporzionalità)" (Sez.U. n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870 – 03); pertanto, i motivi proposti sia da Cardaci che da Khachatourian sono inammissibili per non essere stati proposti in grado di appello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01);

L'eccezione proposta da Khachatourian non è infatti rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, non essendosi verificata alcuna nullità di ordine generale e di carattere assoluto, visto che viene contestato soltanto l'ammontare della somma, ma non la legittimità della confisca il cui ammontare, peraltro, è stata divisa pro quota per ognuno dei concorrenti nel reato.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente